



COMUNE DI FABRO

(Prov. di Terni)

NOTA INFORMATIVA PER I GESTORI

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 30 aprile 2025, il Comune di Fabro ha istituito nel proprio territorio l'imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento (*presenti sul sito comunale www.comune.fabro.tr.it*).

L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Fabro che pernottano nelle strutture ricettive; le tariffe deliberate per il 2025 sono da intendersi per persona e per pernottamento.

Queste le tariffe previste per il 2025 con decorrenza di applicazione dell'imposta dal **1° luglio 2025**

| TIPOLOGIA STRUTTURE RICETTIVE | Imposta per persona e per ogni pernottamento |
|-------------------------------|--|
| Tipologia unica | <ul style="list-style-type: none">• € 2,00 per la prima notte• € 1,00 per le notti successive fino ad un massimo di 5 notti totali• Massimo imposta applicabile per il pernottamento 5 giorni totale € 6• Viene considerato stesso periodo di pernottamento l'assenza ed il rientro nella stessa struttura per un massimo di 3 notti. |

L'Amministrazione ha previsto esenzioni e riduzioni di imposta per diverse categorie di ospiti. In particolare, sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- A) i minori fino al compimento del 12° anno di età;*
- B) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;*
- C) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;*
- D) i soggetti che pernottano presso gli Ostelli della Gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale;*
- E) gli ospiti del Comune di Fabro il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune;*
- F) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;*

- G) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;*
- H) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;*
- I) le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;*
- L) gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;*

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Per l'applicazione delle esenzioni il gestore deve far compilare agli ospiti i moduli allegato B (esenzioni regolamentari) o B1 (esenzione minori di anni 12)

È obbligo dei gestori delle strutture ricettive di informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet del materiale informativo istituzionale che verrà fornito.

Al termine di ciascun soggiorno, gli ospiti corrisponderanno l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvederà alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo riversamento della quota al Comune entro cinque giorni dalla fine di ogni trimestre (5 aprile – 5 luglio -5 ottobre - 5 gennaio).

STRUTTURE RICETTIVE E COMUNE – RAPPORTI

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento.

In particolare, sono tenuti a:

- 1) riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (da conservare in copia per eventuali, successivi controlli). Può essere rilasciata una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari;
- 2) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di eventuali apposite dichiarazioni per l'esenzione d'imposta;
- 4) effettuare il versamento trimestrale dell'imposta riscossa con le modalità che verranno comunicate dal Comune
- 5) presentare al Ministero con caricamento telematico sull'apposito portale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il

presupposto impositivo, una dichiarazione contenente ogni informazione relativa all'imposta. La mancata presentazione è soggetta alle sanzioni di legge.

6) dichiarare annualmente all'Ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo (modello allegato A), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di tale periodo, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione redatta sull'apposita modulistica deve essere trasmessa al comune tramite PEC.

7) È previsto l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

8) I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare al Comune di Fabro, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. no 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche.

Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento è pari a zero.

Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta, raccomandata, o tramite PEC

I gestori delle strutture ricettive si configurano come responsabili dell'imposta e agenti contabili di fatto, per cui sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Per esercitare l'attività di controllo, il Comune può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Sono previste, all'articolo 9 del Regolamento le seguenti sanzioni di legge:

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

€. 150,00 a €.500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

In allegato i seguenti modelli:

- a) Dichiarazione annuale (entro il 30 giugno dell'anno successivo)
- b) Dichiarazione resa dagli ospiti per l'esenzione (Modelli B e B1)
- c) Mod. 21 – Resa dell'agente contabile (entro il 30 gennaio dell'anno successivo)
- d) Modulo di trasmissione del Mod. 21
- e) Fac simile di ricevuta singola
- f) Fac simile di ricevuta doppia
- g) Informativa per gli ospiti

La modulistica e le istruzioni per il riversamento dell'imposta verranno resi disponibili anche sul sito www.comune.fabro.tr.it.